



# **COMUNE DI CUPRA MARITTIMA**

## **Provincia di Ascoli Piceno**

---

CAP 63064

Tel. 0735/776700 – Fax 0735/777970

P.I.: 00356330449

### **REGOLAMENTO COMUNALE**

#### **PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

#### **E PER L'APPLICAZIONE DEL RELATIVO CANONE**

REVISIONE GENERALE DEL DOCUMENTO APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.4 DEL 18.02.2008, MODIFICATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 16.02.2011 E INTEGRATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 15.04.2011

## INDICE

### TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

|         |                                                          |
|---------|----------------------------------------------------------|
| Art. 1  | OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO         |
| Art. 2  | DEFINIZIONI                                              |
| Art. 3  | CONCESSIONE                                              |
| Art. 4  | OCCUPAZIONI D'URGENZA                                    |
| Art. 5  | OCCUPAZIONI ESENTI DA CONCESSIONE                        |
| Art. 6  | REQUISITI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI DI CONCESSIONE |
| Art. 7  | DURATA DELLA CONCESSIONE                                 |
| Art. 8  | OBBLIGHI E ONERI DEL CONCESSIONARIO                      |
| Art. 9  | TRASFERIMENTO DELLA CONCESSIONE                          |
| Art. 10 | RIMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE                               |
| Art. 11 | REVOCA-SANZIONE                                          |
| Art. 12 | SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE                   |
| Art. 13 | DECADENZA                                                |
| Art. 14 | RINUNCIA ALLA CONCESSIONE                                |

### TITOLO II – PROCEDIMENTO

|         |                                                            |
|---------|------------------------------------------------------------|
| ART. 15 | ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO                |
| ART. 16 | ISTRUTTORIA                                                |
| ART. 17 | TERMINI PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO |
| ART. 18 | RILASCIO DELLA CONCESSIONE                                 |

### TITOLO III – DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OCCUPAZIONI

|         |                                                                                                           |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ART. 19 | NORME DI CARATTERE GENERALE SULL'OCCUPAZIONE DELLE STRADE                                                 |
| ART. 20 | OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER MANOMISSIONI STRADALI                                          |
| ART. 21 | OCCUPAZIONI PER CANTIERI PRIVATI                                                                          |
| ART. 22 | OCCUPAZIONI PER CHIOSCHI                                                                                  |
| ART. 23 | OCCUPAZIONI CON TAVOLI E SEDIE                                                                            |
| ART. 24 | OCCUPAZIONI CON DEHORS                                                                                    |
| ART. 25 | PRESCRIZIONI PER GLI ARREDI DELLE OCCUPAZIONI CON TAVOLI E SEDIE E DELLE OCCUPAZIONI CON DEHORS           |
| ART. 26 | OCCUPAZIONI PER ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI SERVIZIO, ESPOSITORI E DISTRIBUTORI DI MERCI      |
| ART. 27 | OCCUPAZIONI DA PARTE DI ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE E MESTIERI GIROVAGHI                        |
| ART. 28 | OCCUPAZIONI PER VASI, FIORIERE E ALTRI OGGETTI D'ARREDO URBANO                                            |
| ART. 29 | OCCUPAZIONI PER TENDE, PENSILINE E TETTOIE AGGETTANTI SULLE FACCIATE DEGLI EDIFICI                        |
| ART. 30 | OCCUPAZIONI PER INIZIATIVE DI ASSOCIAZIONI BENEFICHE, CULTURALI, RELIGIOSE, POLITICHE, SINDACALI E SIMILI |

### TITOLO IV – CANONE

|         |                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ART. 31 | CANONE                                                                                                                                                                                                                  |
| ART. 32 | TARIFFA DEL CANONE DI CONCESSIONE                                                                                                                                                                                       |
| ART. 33 | CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE                                                                                                                                                |
| ART. 34 | TABELLA DEI COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA PER LE SPECIFICHE ATTIVITÀ ESERCITATE DAI TITOLARI DELLE CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI, NONCHÉ DEL VALORE ECONOMICO DELL'AREA E DEL SACRIFICIO IMPOSTO ALLA COLLETTIVITÀ |
| ART. 35 | CALCOLO DEL CANONE                                                                                                                                                                                                      |
| ART. 36 | CRITERI PARTICOLARI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE - OCCUPAZIONI REALIZZATE DA AZIENDE EROGATRICI DI PUBBLICI SERVIZI                                                                                                     |
| ART. 37 | PAGAMENTO DEL CANONE                                                                                                                                                                                                    |
| ART. 38 | MAGGIORAZIONI DEL CANONE PER OMESSO O TARDIVO PAGAMENTO                                                                                                                                                                 |
| ART. 39 | ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE COATTIVA E RIMBORSO DEL CANONE E DELL'INDENNITÀ                                                                                                                                               |
| ART. 40 | ESENZIONI DAL PAGAMENTO DEL CANONE                                                                                                                                                                                      |
| ART. 41 | CAUZIONE                                                                                                                                                                                                                |

### TITOLO V – SANZIONI

|         |                                              |
|---------|----------------------------------------------|
| ART. 42 | SANZIONI                                     |
| ART. 43 | SANZIONI RELATIVE ALLE OCCUPAZIONI D'URGENZA |

### TITOLO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| ART. 44 | OCCUPAZIONI IN DEROGA |
| ART. 45 | ENTRATA IN VIGORE     |

### ALLEGATO A

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DESTINATE A CHIOSCHI

## TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

### Art. 1 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina:

- a) le occupazioni delle aree appartenenti al demanio stradale e al patrimonio indisponibile del comune di Cupra Marittima, quali vie, strade, piazze, parchi e giardini pubblici, nonché degli spazi ad esse soprastanti e sottostanti;
- b) le occupazioni delle aree private assoggettate a servitù di pubblico passaggio, costituita nei modi di legge;
- c) l'applicazione del relativo canone, istituito ai sensi degli articoli 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali" (nel seguito: decreto legislativo n. 446/1997).

Per le aree cimiteriali, i parcheggi destinati all'attività di commercio sulle aree pubbliche, sia nei mercati comunali che fuori di essi, le aree destinate alle attività dello spettacolo viaggiante, le aree di pertinenza di edifici del patrimonio comunale, sia disponibile sia indisponibile, le aree stradali destinate a parcheggio pubblico di veicoli, le aree di sosta delle autovetture in servizio pubblico di piazza (taxi), le aree del demanio marittimo, i passi carrabili, il presente regolamento si applica solo in quanto non dispongano le norme che ne disciplinano specificamente l'utilizzo.

### Art. 2 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per spazio pubblico il suolo, o lo spazio ad esso soprastante o sottostante, appartenente al demanio stradale o al patrimonio indisponibile comunale, oppure appartenente a privati, purché vi sia costituita nei modi di legge la servitù di pubblico passaggio, ove possono essere realizzate occupazioni;
- b) per occupazione l'utilizzo particolare che un soggetto può fare di una porzione dello spazio pubblico, a seguito dell'ottenimento di apposita concessione;
- c) per concessione il provvedimento amministrativo con il quale il comune mette a disposizione di un soggetto una porzione dello spazio pubblico, affinché per un tempo limitato possa farne un uso diverso da quello a cui esso è per sua natura destinato, stabilendo regole, condizioni e obblighi a cui è subordinata l'occupazione;
- d) per concessionario il soggetto – persona fisica o giuridica – titolare della concessione;
- e) per canone il corrispettivo economico che il concessionario è tenuto a pagare al comune per l'occupazione;
- f) per indennità il corrispettivo economico che è tenuto a pagare al comune chi realizza occupazioni dello spazio pubblico senza averne ottenuto la concessione;
- g) per chiosco qualsiasi struttura di proprietà privata avente superficie coperta disposta su un solo piano al livello stradale, realizzata su uno spazio pubblico e destinata allo svolgimento di un'attività, che non costituisca pertinenza accessoria di esercizio di un'attività economica svolta in via principale in altri locali o spazi, pubblici o privati;
- h) per occupazione con tavoli e sedie l'occupazione effettuata nello spazio prospiciente un pubblico esercizio o un'attività abilitata al consumo immediato sul posto di alimenti e bevande, attrezzata esclusivamente con tavoli e sedie senza ulteriori elementi di arredo;
- i) per dehors l'area all'aperto, di pertinenza di un locale di somministrazione al pubblico (bar, caffè, ristorante,

ecc.) o di un'attività abilitata al consumo immediato sul posto di alimenti e bevande, attrezzata con tavoli, sedie ed altri elementi di arredo complementari, quali pedane, recinzioni, tende, ombrelloni, porta menù, cestini per la raccolta dei rifiuti, vasi o fioriere, e simili, ove viene effettuato il servizio di somministrazione alla clientela o il consumo immediato sul posto di alimenti e bevande;

- j) per Zona Centrale l'insieme di vie e piazze costituito dalla zona pedonale di Piazza Possenti – Via Galilei;
- k) per gestore il soggetto di cui all'articolo 6, comma 1, del Regolamento Generale delle Entrate, al quale il comune abbia eventualmente affidato la gestione del canone;
- l) per artisti di strada coloro che esercitano attività spettacolare senza impiego di palcoscenico, di platea ed apprezzabili attrezzature, e con minimi strumenti ad uso esclusivo;
- m) per mestiere girovago od ambulante, l'attività professionale, diversa dal commercio su aree pubbliche, svolta in forma itinerante;
- n) per spettacolo viaggiante le attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, di cui al Decreto Ministeriale 18 maggio 2007 recante *"Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante"*
- o) per Codice della Strada si intende il decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e il relativo regolamento d'attuazione.
- p) per occupazione abusiva si intende l'occupazione di spazio pubblico effettuata senza concessione, o realizzata in caso di concessione revocata o sospesa, o quando la concessione risulti decaduta o cessata, o eccedente i limiti dimensionali prescritti, ovvero che non rispetta i contenuti e le prescrizioni della concessione medesima.

### Art. 3 - CONCESSIONE

Lo spazio pubblico costituisce bene comune appartenente alla collettività cittadina, ed è naturalmente destinato alla sua piena fruizione da parte di tutti. La concessione di uno spazio pubblico ad un soggetto privato è pertanto atto discrezionale del comune, subordinato alla verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal presente regolamento, ed alla comparazione del sacrificio imposto alla collettività in rapporto all'utilità derivante al richiedente dall'uso di quanto concesso. La concessione è rilasciata subordinatamente alla preventiva verifica della compatibilità con la salvaguardia del paesaggio e dei beni monumentali, con la tutela e con il decoro ambientale, con la protezione della sicurezza e della incolumità pubblica e, più in generale, con il rispetto dell'interesse pubblico preminente. In caso di eventuale venir meno delle suddette condizioni, la concessione può essere revocata in qualunque momento, nei modi previsti dall'articolo 12 del presente regolamento.

Le occupazioni di qualsiasi natura dello spazio pubblico sono subordinate al preventivo ottenimento della relativa concessione, salvo quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del presente regolamento.

Nella concessione sono indicati la superficie e le caratteristiche dell'area concessa, l'uso a cui l'area può essere destinata, gli oggetti che vi si possono collocare, i giorni e l'orario dell'occupazione, la durata del provvedimento, i termini di decadenza per mancato utilizzo della concessione, l'importo del canone, dei diritti, della cauzione e di eventuali altre spese a carico del concessionario, le condizioni a cui è subordinata la concessione, gli obblighi, i divieti e gli eventuali oneri posti a carico del concessionario.

Il concessionario di spazi pubblici deve essere sempre in grado di esibire, nel corso dell'occupazione, l'atto di concessione agli addetti ai controlli.

La concessione abilita il titolare alla richiesta del titolo edilizio eventualmente necessario all'installazione degli elementi indicati nella concessione stessa (pedane, elementi di recinzione, chioschi, etc...), ai sensi delle norme vigenti in materia.

#### **Art. 4 - OCCUPAZIONI D'URGENZA**

E' consentita l'occupazione dello spazio pubblico in mancanza della concessione soltanto per fare fronte a situazioni di reale necessità di realizzare l'occupazione in tempi incompatibili con il procedimento ordinario di rilascio della concessione.

In tal caso l'interessato deve darne immediata comunicazione alla polizia locale e al servizio comunale competente per il rilascio dell'atto, anche mediante posta elettronica o fax, indicando le proprie generalità, il luogo dell'occupazione, la superficie dell'area utilizzata, gli oggetti eventualmente collocati, nonché i motivi dell'urgenza, e richiedendo il rilascio della concessione.

Il servizio comunale competente, verificata l'urgenza, nonché la sussistenza di tutti gli altri requisiti richiesti dal presente regolamento, procede al rilascio della concessione secondo quanto definito all'art. 15 e seguenti del presente regolamento. In caso contrario intima la cessazione immediata dell'occupazione, applicando le sanzioni per occupazione abusiva.

#### **Art. 5 - OCCUPAZIONI ESENTI DA CONCESSIONE**

Sono esenti dalla concessione le seguenti occupazioni:

- a) degli esercenti il commercio sulle aree pubbliche in forma itinerante e analoghe occupazioni degli imprenditori agricoli, purché effettuate con le modalità e nei limiti previsti dallo specifico regolamento comunale. Nelle more dell'adozione di detto regolamento la sosta continuativa nello stesso punto non può eccedere due ore;
- b) di durata non superiore a due ore realizzate da esercenti mestieri girovaghi e ambulanti, nonché da artisti di strada, purché non comportino la soppressione di stalli di sosta per veicoli. L'attività di artista di strada può essere esercitata gratuitamente o richiedendo libera offerta;
- c) di durata inferiore alle sei ore complessive per operazioni di pronto intervento realizzate con ponteggi, steccati, transenne, scale, pali di sostegno e simili, per piccoli lavori di riparazione e manutenzione di immobili o del verde, operazioni di trasloco, carico/scarico di merci (ivi compreso materiale edile), a condizione che l'occupazione dell'area non costituisca intralcio alla circolazione dei veicoli e, se realizzata su sede stradale, non interessi le corsie di marcia determinando interruzione o variazione della ordinaria circolazione veicolare
- d) delle aree appositamente destinate dal comune alla sosta dei mezzi adibiti al servizio pubblico di trasporto di persone e cose;
- e) effettuate da imprese appaltatrici per l'esecuzione di lavori e interventi commissionati dal comune di Cupra Marittima;
- f) dello spazio soprastante il suolo pubblico effettuate con balconi, bow-windows, cornicioni ed altri elementi strutturali degli edifici aggettanti sul suolo pubblico;
- g) dello spazio soprastante il suolo pubblico con tende poste a copertura dei banchi di vendita degli esercenti il commercio su aree pubbliche e delle imprese agricole, nonché degli stand espositivi di manifestazioni fieristiche e iniziative similari, sempre che lo spazio soprastante occupato non superi per estensione il doppio del suolo pubblico concesso.

Le occupazioni di suolo pubblico per iniziative patrocinate dal comune non sono esenti da concessione.

## **Art. 6 - REQUISITI E CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE**

La concessione di spazi pubblici è rilasciata previo accertamento della insussistenza, in capo al richiedente, di morosità per somme certe, liquide ed esigibili riferite al canone disciplinato dal presente regolamento. In aggiunta, se l'occupazione è finalizzata all'esercizio di una attività economica, l'immunità, del richiedente se persona fisica o del legale rappresentante se persona giuridica, da condanne che comportino l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 32-quater del codice penale e da provvedimenti definitivi di applicazione di una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi, con responsabilità a carico esclusivamente del concessionario per qualsiasi danno derivato a terzi a causa dell'uso, proprio o improprio, dello spazio oggetto di concessione, con facoltà del comune di imporre nuove condizioni, anche nel corso della durata della concessione, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, con addebito al concessionario delle spese relative a canone, diritti, tasse, imposte e cauzione, nonché di eventuali spese per rendere fruibile lo spazio pubblico concesso in uso.

La concessione può essere subordinata alle prescrizioni che il comune ritenga di imporre di volta in volta per motivi tecnici, igienico-sanitari, di tutela e decoro dell'ambiente, di salvaguardia della sicurezza ed incolumità pubblica e, più in generale, dell'interesse pubblico.

## **Art. 7 - DURATA DELLA CONCESSIONE**

La durata della concessione, indipendentemente dal carattere di stagionalità della medesima, può essere data entro i seguenti limiti massimi: dodici mesi per i cantieri edili (successivamente rinnovabili di sei mesi in sei mesi), tre anni per le occupazioni con impianti pubblicitari, quattro anni per le occupazioni con tavoli e sedie e per i *dehors*, nove anni per le altre occupazioni. Per ragioni di interesse pubblico, l'amministrazione può motivatamente imporre limiti ridotti.

Per i *de-hors*, per le occupazioni con tavoli e sedie, per le attività commerciali e per gli espositori di merce di cui rispettivamente agli articoli 24, 25 e 26, la concessione può essere rilasciata esclusivamente con vincolo di stagionalità per un massimo di 180 giorni continuativi compresi nel periodo maggio – ottobre. Al termine dei giorni stagionalmente concessi, l'area deve risultare libera.

In caso di occupazione di area accessoria ad immobile di proprietà comunale già in concessione o locata all'interessato, la durata dell'occupazione dell'area accessoria non può superare la scadenza della concessione o locazione dell'immobile principale.

## **Art. 8 - OBBLIGHI E ONERI DEL CONCESSIONARIO**

Il concessionario deve rispettare le disposizioni del presente regolamento, nonché quelle contenute nella concessione, riparare immediatamente tutti i danni derivanti dall'uso, proprio o improprio, dello spazio pubblico concesso, mantenere, a proprie spese, in condizioni di accurata pulizia il suolo occupato e l'area immediatamente circostante, aver cura che le cose collocate nello spazio pubblico siano sempre in buone condizioni di manutenzione e decoro, utilizzare lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi, evitare di creare situazioni di pericolo o di intralcio per il transito dei pedoni e la circolazione veicolare, provvedere al pagamento del canone alle scadenze stabilite, eseguire, all'estinguersi della concessione, tutti i lavori occorrenti per rimuovere le opere eventualmente installate e per ripristinare il suolo pubblico a perfetta regola d'arte, salvo diversa disciplina contenuta nella concessione relativa a chioschi o altri manufatti a carattere stabile.

Con la concessione il comune può imporre al concessionario altri obblighi, nonché l'adempimento di oneri, finalizzati alla soddisfazione di interessi pubblici.

## **Art. 9 - TRASFERIMENTO DELLA CONCESSIONE**

La concessione è personale ed incedibile. La subconcessione è vietata, e comporta la decadenza del titolo e l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.

Nel caso di occupazione finalizzata allo svolgimento di un'attività economica, il subentrante nella proprietà o nella gestione dell'azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, può ottenere la voltura a proprio favore della concessione per la sola durata residua della stessa, a condizione che dimostri di avere titolo al subingresso, e di possedere i requisiti indicati all'articolo 6 del presente regolamento. Nei casi diversi dall'occupazione finalizzata allo svolgimento di attività economica, ha titolo alla voltura della concessione, per la sola durata residua della stessa, chi possa dimostrare di essere subentrato nella posizione giuridica del concessionario.

Il subentrante può proseguire l'occupazione, in via provvisoria e alle medesime condizioni del cedente, nei trenta giorni seguenti alla data di acquisto del titolo. L'occupazione può proseguire per ulteriori trenta giorni, a condizione che, prima della scadenza dei trenta giorni iniziali, nel frattempo il subentrante abbia presentato domanda per la voltura della concessione.

Nel caso in cui il cedente sia in debito verso il comune per il pagamento del canone concessorio relativo ad annualità pregresse o a rate maturate dell'annualità in corso, la voltura della concessione a favore del cessionario può perfezionarsi solo nel momento in cui venga estinto il debito, anche dallo stesso cessionario subentrante.

#### **Art. 10 - RIMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE**

Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 20 e 21 del codice della strada, nel caso di occupazione abusiva il comune ordina al trasgressore la rimozione di quanto indebitamente collocato nello spazio pubblico, assegnando un congruo termine per provvedere, comunque non superiore a trenta giorni.

Decorso inutilmente il termine assegnato, la rimozione è effettuata d'ufficio dal comune con spese, anche di custodia, a carico del responsabile dell'occupazione abusiva.

#### **Art. 11 – REVOCA - SANZIONE**

La concessione è revocata, previa diffida ad adempiere entro un termine massimo di giorni quindici, per violazione delle disposizioni del presente regolamento o delle prescrizioni della concessione, o per omesso pagamento del canone totale o parziale non sanato a seguito di accertamento.

Verificata, o avuta comunicazione dall'organo accertatore, di una violazione o irregolarità di cui al comma precedente, il responsabile dell'ufficio comunale competente invia al concessionario, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, comunicazione di diffida a non reiterare la violazione o l'irregolarità, rendendo noto che la reiterazione comporta come conseguenza la revoca della concessione.

Chi è incorso nella revoca della concessione non può ottenere una nuova concessione per la medesima area nei dodici mesi successivi alla notifica del provvedimento.

#### **Art. 12 - SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE**

La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

La concessione può essere sospesa per motivi di pubblico interesse, quando essi hanno carattere transitorio ed è ragionevole prevedere che l'occupazione potrà riprendere prima della scadenza della concessione. Per il periodo di sospensione della concessione non deve essere corrisposto il canone.

La concessione può essere revocata o sospesa, senza oneri per il comune, nel caso in cui l'occupazione sia di

pregiudizio all'esecuzione di lavori non differibili su immobili direttamente o indirettamente interessati dall'occupazione stessa.

#### **Art. 13 - DECADENZA**

Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio pubblico quando vengono a mancare i requisiti di cui al precedente articolo 6 del presente regolamento, nonché quando, senza giustificato motivo, non inizi l'occupazione entro il termine stabilito nella concessione, salvo ottenimento di proroga da richiedere prima della scadenza del suddetto termine. Decade inoltre dal diritto di proseguire l'occupazione quando, senza giustificato motivo, la interrompa per un periodo di tempo superiore a quello stabilito nella concessione.

In caso di decadenza il concessionario non ha diritto ad alcun indennizzo, né alla restituzione del canone pagato in via anticipata.

#### **Art. 14 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE**

Il concessionario può rinunciare in qualsiasi momento alla concessione.

In caso di rinuncia il concessionario non ha diritto alla restituzione del canone pagato in via anticipata, né a qualsiasi altro indennizzo.

## **TITOLO II – PROCEDIMENTO**

### **ART. 15 - ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione ha luogo con la presentazione dell'istanza diretta all'amministrazione. La domanda, soggetta ad imposta di bollo, fatta eccezione per i casi di cui all'articolo 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e ss.mm.ii., deve contenere, a pena di improcedibilità:

- a) i dati anagrafici ed il codice fiscale del richiedente;
- b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;
- c) l'entità (espressa in metri quadrati o metri lineari) e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
- d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
- e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
- f) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione.

La domanda deve essere corredata dei documenti tra i quali la planimetria per la localizzazione dell'occupazione, due fotografie recenti per l'individuazione dell'area oggetto di richiesta e delle sue caratteristiche, e della documentazione relativa alla particolare tipologia di occupazione. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'articolo 77 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, e successive modificazioni ed integrazioni.

Alla domanda deve essere allegata attestazione del versamento dei diritti di istruttoria e sopralluogo, pari ad € 25,00.

### **ART. 16 - ISTRUTTORIA**

1. Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.

2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente della documentazione di cui all'articolo 15, il responsabile formula all'interessato, entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla ricezione della raccomandata. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima lettera raccomandata.

4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda, nonché la richiesta di pareri di cui al comma successivo, sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.

5. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, e qualora si renda necessaria, per la particolarità dell'occupazione, l'acquisizione di specifici pareri tecnici, provvede a richiederli mediante lettera scritta. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di 30 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.

### **Art. 17 - TERMINI PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

Il procedimento amministrativo delle domande di concessione di spazi pubblici è concluso con provvedimento espresso del Responsabile del competente servizio entro i termini di seguito indicati, decorrenti dal giorno del ricevimento della domanda o dall'avvenuta integrazione della medesima ai sensi di quanto all'articolo 16 comma 3:

- a) per occupazioni del sottosuolo, nonché per occupazioni con installazioni infisse al suolo: 90 giorni;
- b) negli altri casi: 30 giorni.

I predetti termini sono sospesi per i periodi occorrenti all'acquisizione dei pareri obbligatori.

#### **ART. 18 - RILASCIO DELLA CONCESSIONE**

Il provvedimento di concessione è rilasciato dal responsabile del Servizio previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:

- marca da bollo da apporre sull'autorizzazione originale
- spese d'istruttoria e sopralluogo come previsto all'articolo 15
- Versamento del canone come previsto dal Titolo IV del presente regolamento
- Versamento del deposito cauzionale, qualora previsto ai sensi dell'articolo 40

### **TITOLO III – DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELLE OCCUPAZIONI**

#### **Art. 19 - NORME DI CARATTERE GENERALE SULL'OCCUPAZIONE DELLE STRADE E DEGLI SPAZI PUBBLICI**

Nelle strade aperte al traffico veicolare, le occupazioni sono effettuate di preferenza sul marciapiede, assicurando che rimanga una zona libera per la circolazione dei pedoni di larghezza non inferiore ad un metro e venti centimetri, ovvero alla metà della larghezza del marciapiede se questo è superiore a tre metri. L'occupazione non deve comunque precludere l'utilizzo degli scivoli esistenti sul marciapiede, non deve recare impedimento agli accessi ed affacci residenziali o commerciali ed ai passi carrabili esistenti in prossimità dell'area occupata. Il comune può in ogni caso stabilire che la zona libera per la circolazione dei pedoni abbia dimensioni maggiori, in particolare se il marciapiede è interessato da intenso passaggio pedonale o in prossimità delle fermate dei mezzi di trasporto pubblico; in alternativa, qualora le particolari caratteristiche geometriche della strada e le esigenze di transito non consentano l'applicazione di quanto sopra indicato, potranno essere autorizzati itinerari pedonali sostitutivi.

Nelle zone a traffico limitato e nelle isole pedonali, è consentita l'occupazione dei marciapiedi e della carreggiata (intendendosi per essa, ai fini del presente regolamento, l'intera larghezza della strada se priva di marciapiedi rialzati) con i seguenti limiti e condizioni:

- a) per le occupazioni dei marciapiedi rialzati si applicano le disposizioni di cui al primo comma del presente articolo. E' ammessa, tuttavia, l'occupazione dell'intero marciapiede, se ciò risulti più conveniente per la circolazione veicolare o pedonale, purché non siano limitate le facoltà degli utenti deboli della strada, per esempio precludendo l'utilizzo degli scivoli esistenti sul marciapiede, e non siano recati impedimenti agli accessi ed affacci residenziali o commerciali ed ai passi carrabili esistenti in prossimità dell'occupazione;
- b) l'occupazione della carreggiata è consentita su ambedue i lati a condizione che, a cavallo della mezzera, rimanga una corsia libera per la circolazione dei mezzi di soccorso, dei veicoli autorizzati e dei pedoni, di larghezza non inferiore alla metà della carreggiata stessa, con un minimo di ml 3,00. Ove possibile per lo stato dei luoghi, la corsia libera per la circolazione, delle misure minime anzidette, può estendersi tra l'occupazione ed il margine opposto della carreggiata, previo assenso da parte del proprietario frontista. In tal caso, le occupazioni sul lato opposto della carreggiata sono consentite solo se non siano d'intralcio per la circolazione dei veicoli e dei pedoni;
- c) l'occupazione dello spazio soprastante la carreggiata con tettoie o tende fisse o avvolgibili o simili, installate sulle facciate degli edifici, è consentita nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera b) del secondo comma del presente articolo;
- d) le attività che si affacciano sulla Zona Centrale pedonale, costituita da Piazza Possenti – Via Galilei e dalle vie limitrofe, possono richiedere spazi in concessione per l'esercizio stagionale delle proprie attività a condizione che l'area richiesta risulti adiacente l'ingresso ai propri locali e che la profondità massima richiesta non risulti superiore a ml 4,00 per le aree che ricadono all'interno della piazza e ml 2,50 per le aree che ricadono sulle restanti porzioni.

Nessuna occupazione del suolo, né dello spazio soprastante con tende fisse o avvolgibili installate sulle facciate degli edifici, può essere assentita nelle vie di larghezza non superiore a 3 metri, se ad un solo senso di marcia, ovvero a 5 metri, se a doppio senso di marcia, salvo in occasione di particolare manifestazioni a carattere occasionale.

L'occupazione delle strade è comunque consentita solo a condizione che siano rispettate eventuali norme più restrittive poste dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di attuazione.

#### **Art. 20 - OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER MANOMISSIONI STRADALI**

L'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, e di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, effettuata per l'esecuzione di scavi o manomissioni stradali, è soggetta ad apposita concessione.

Le aziende preposte all'esercizio dei pubblici servizi, per lavori di durata complessiva fino a quarantotto ore, che devono essere eseguiti su condotte e/o impianti esistenti, possono intervenire previa comunicazione all'ufficio comunale competente e alla polizia locale, da trasmettere anche a mezzo fax o posta elettronica certificata, per l'attivazione dell'occupazione di urgenza prevista all'articolo 4 del presente regolamento

Per gli interventi che comportano manomissioni stradali dovrà essere costituita una cauzione, il cui importo dovrà essere commisurato al costo del ripristino della superficie interessata, come quantificato ai sensi dell'art. 39 del presente regolamento. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di trenta giorni dalla data di verifica da parte del personale del comando di Polizia Municipale della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.

#### **Art. 21 - OCCUPAZIONI PER CANTIERI PRIVATI**

L'occupazione dello spazio pubblico per eseguire lavori edili, aprire cantieri, depositare materiali, collocare ponteggi, strutture ed impianti, per qualunque finalità o scopo, anche per breve tempo, è subordinata al preventivo ottenimento della relativa concessione e dell'eventuale autorizzazione alla manomissione del suolo. In tali provvedimenti sono indicate eventuali misure speciali, aggiuntive rispetto a quelle ordinariamente previste dalle norme che disciplinano tali materie, da adottare a tutela della sicurezza e dell'incolumità di persone e cose, nonché ai fini della sicurezza stradale.

Come previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera c), sono esenti da concessione le occupazioni saltuarie ed occasionali di durata inferiore alle sei ore complessive per operazioni di pronto intervento realizzate con ponteggi, steccati, transenne, scale, pali di sostegno e simili per piccoli lavori di riparazione e manutenzione di immobili o del verde, operazioni di trasloco, carico/scarico di merci (ivi compreso materiale edile), a condizione che l'occupazione dell'area non costituisca intralcio alla circolazione dei veicoli e, se realizzata su sede stradale, non interessi le corsie di marcia determinando interruzione o variazione della ordinaria circolazione veicolare. In questi casi, l'interessato deve provvedere a darne comunicazione preventiva al servizio comunale competente ed alla polizia locale, anche mediante posta elettronica o fax, indicando le proprie generalità, il luogo, la data e la fascia oraria dell'occupazione, la superficie dell'area utilizzata, gli oggetti eventualmente collocati, nonché le finalità per le quali si intende occupare l'area.

Nel caso di occupazioni per le quali sia prevista la manomissione del suolo seppur non stradale, il deposito di materiale edile o l'installazione di ponteggi o altra tipologia di apprestamenti, o in generale in tutti i casi in cui si possa determinare danneggiamento del suolo pubblico, dovrà essere costituita una cauzione con la disciplina stabilita dall'articolo 40 del presente regolamento.

#### **Art. 22 - OCCUPAZIONI PER CHIOSCHI**

L'individuazione delle aree destinate all'occupazione con chioschi come definiti dall'articolo 2, predisposta in base alla migliore rispondenza del luogo di ubicazione del chiosco alle necessità della pubblica utenza, nel rispetto della compatibilità urbanistica e paesaggistica, è operata mediante apposito allegato al presente regolamento denominato ALLEGATO A.

Le aree destinate ad occupazione con chioschi sono assegnate mediante procedura ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi di concorrenzialità e trasparenza.

#### **Art. 23 - OCCUPAZIONI CON TAVOLI E SEDIE**

L'occupazione dello spazio pubblico con tavoli e sedie è concessa nel rispetto del codice della strada e delle prescrizioni di cui all'articolo 19 del presente regolamento, nonché delle seguenti.

- a. l'occupazione del suolo pubblico con tavoli e sedie deve essere realizzata davanti all'esercizio, in aderenza al fronte del locale e senza eccedere la larghezza del fronte dei locali sulla strada. Le occupazioni con tavoli e sedie non devono essere di ostacolo alle visuali di sicurezza occorrenti per i veicoli in prossimità degli incroci., non devono interessare in alcun modo gli attraversamenti pedonali e né impedire la visibilità al traffico veicolare. E' d'obbligo mantenere un passaggio libero da ogni struttura della larghezza minima pari a un metro e venti centimetri, così come deve essere mantenuta una distanza di un metro e cinquanta

centimetri dai passi carrai. Per garantire il regolare svolgimento delle operazioni di salita e discesa dai mezzi, non è consentito il posizionamento di elementi quali tavoli e sedie in prossimità delle fermate dei mezzi pubblici, per un intorno di metri cinque dalla palina di segnalazione.

- b. sotto i portici, le occupazioni con tavoli e sedie sono ammesse a condizione che rimanga una zona libera per il passaggio dei pedoni di larghezza non inferiore a 1,50 metri, previo assenso della proprietà; in questo caso non trova applicazione il vincolo di stagionalità di cui all'articolo 17 del regolamento;
- c. l'utilizzo di tavoli e sedie è consentito, di norma, per l'intero orario di apertura dei relativi esercizi; il comune, in relazione all'ambito in cui si inseriscono, e, in particolare, in ragione del possibile disturbo alla quiete pubblica ed al riposo del vicinato, può ridurre l'orario di fruizione;
- d. nell'atto di concessione viene indicato il numero massimo di posti a sedere che possono essere collocati nello spazio concesso, calcolato secondo il parametro massimo di 1,20 posti per ogni metroquadrato di superficie; è tuttavia facoltà del comune ridurre il numero dei posti a sedere, in relazione all'ambito in cui l'occupazione è inserita e, in particolare, in ragione del disturbo che può arrecare alla quiete e al riposo del vicinato;
- e. l'atto di concessione deve essere esposto in maniera ben visibile all'interno del locale.
- f. L'occupazione con tavoli e sedie, di norma, non è mai ammessa sulla superficie scoperta di piazza Libertà delimitata ad ovest della S.S. 16 e prospiciente la facciata monumentale del palazzo comunale, così come lungo le strade aperte al traffico veicolare né nelle aree dedicate alla circolazione o alla sosta dei veicoli.

#### **Art. 24 - OCCUPAZIONI CON DEHORS**

L'occupazione dello spazio pubblico con dehors è concessa nel rispetto del codice della strada, delle prescrizioni di cui all'articolo 19 del presente regolamento, nonché delle seguenti:

- a. l'occupazione del suolo pubblico con dehors deve essere realizzata di preferenza davanti all'esercizio, senza eccedere la larghezza del fronte dei locali sulla strada (criterio di prospicienza), e in adiacenza ai locali (criterio di adiacenza). In caso di richieste di concessione tra loro concorrenti, la concessione viene rilasciata a rotazione fra i richiedenti.
- b. l'occupazione con i dehors può essere realizzata o può estendersi, ove lo stato dei luoghi lo consenta, anche in spazi non prospicienti all'esercizio, purché non distino oltre venti metri misurati lungo il percorso più breve dall'ingresso degli esercizi stessi.
- c. non è ammessa l'installazione di dehors sulla superficie scoperta di piazza Libertà delimitata ad ovest della S.S. 16 e prospiciente la facciata monumentale del palazzo comunale.
- d. i dehors non devono essere di ostacolo alle visuali di sicurezza occorrenti per i veicoli in prossimità degli incroci. L'occupazione con i dehors non deve interessare in alcun modo gli attraversamenti pedonali e non deve impedire la visibilità al traffico veicolare. E' d'obbligo mantenere un passaggio libero da ogni struttura della larghezza minima pari a un metro e venti centimetri, così come deve essere mantenuta una distanza di un metro e cinquanta centimetri dai passi carrai. Per garantire il regolare svolgimento delle operazioni di salita e discesa dai mezzi, non è consentita l'installazione di dehors in prossimità delle fermate di mezzi pubblici, per un intorno di ml cinque dalla palina di segnalazione.
- e. lungo le strade aperte al traffico veicolare i dehors sono ammessi solo sul marciapiede in adiacenza all'edificio, oppure al margine della carreggiata, qualora ciò risulti preferibile ai fini della circolazione pedonale, ad esempio per la presenza di alberature. I dehors realizzati in adiacenza alla carreggiata devono essere dotati di idonee protezioni per gli avventori;
- f. i dehors possono essere collocati in aree dedicate alla circolazione o alla sosta dei veicoli con i limiti

derivanti dal codice della strada e dalle norme e dagli atti di programmazione comunali in materia di traffico e pedonalità. L'occupazione di suolo pubblico che impegni aree per la sosta, nell'intero territorio comunale, è limitata alla superficie inscrivibile nella segnaletica orizzontale presente che impegni fino ad un massimo di due stalli di sosta per autovetture.

- g. sotto i portici i dehors sono ammessi, previo assenso della proprietà, a condizione che rimanga una zona libera per il passaggio dei pedoni di larghezza non inferiore a 1,50 metri; in tale ambito non è mai consentita la copertura del dehors con ombrelloni o tende;
- h. nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico o culturale l'occupazione di suolo pubblico con pedane deve essere sottoposta alla procedura prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- i. l'utilizzo dei dehors è consentito, di norma, per l'intero orario di apertura dei relativi esercizi; il comune, in relazione all'ambito in cui i dehors sono inseriti, e, in particolare, in ragione del possibile disturbo alla quiete pubblica ed al riposo del vicinato, può ridurre l'orario di fruizione;
- j. nell'atto di concessione viene indicato il numero massimo di posti a sedere che possono essere collocati nello spazio concesso, calcolato secondo il parametro massimo di 1,20 posti per ogni metroquadrato di superficie; è tuttavia facoltà del comune ridurre il numero dei posti a sedere, in relazione all'ambito in cui il dehors è inserito e, in particolare, in ragione del disturbo che può arrecare alla quiete e al riposo del vicinato;
- k. l'atto di concessione deve essere esposto in maniera ben visibile all'interno del locale.

#### **Art. 25 - PRESCRIZIONI PER GLI ARREDI DELLE OCCUPAZIONI CON TAVOLI E SEDIE E DELLE OCCUPAZIONI CON DEHORS**

Le occupazioni con tavoli e sedie e i dehors, così come definiti dall'articolo 2 comma 1 lettera h.) e g.) del presente regolamento, devono essere realizzati in modo che i tavoli, le sedie e gli arredi si inseriscano armoniosamente nell'ambiente circostante e siano collocati all'interno del perimetro dell'area assegnata, anche in presenza di avventori.

Le sedie e i tavoli devono essere ritirati dall'area occupata quando l'esercizio rimane chiuso per ferie o, comunque, per periodi di durata superiore a sette giorni. Nell'orario di chiusura dell'esercizio i tavoli e le sedie, qualora non possano essere ritirati all'interno del locale, debbono essere ordinatamente impilati nell'area occupata, e legati tra loro affinché non possano essere utilizzati da terzi in orari e modalità non conformi alla concessione. Nell'eseguire tale operazione, come pure nel riposizionare tavoli e sedie alla riapertura del locale, deve essere usata la massima cautela, onde evitare disturbo per il riposo e la quiete dei residenti.

Per i dehors, inoltre, devono essere osservate le seguenti prescrizioni:

- a) gli arredi dovranno essere realizzati con materiali, finiture e soluzioni adeguate al contesto e verranno preventivamente assentite dall'ufficio comunale preposto
- b) gli ombrelloni e le tende devono avere il telo in tessuto, di colore chiaro nelle tonalità tra il bianco e il beige. Essi non devono di norma eccedere il perimetro dell'area assegnata in concessione; qualora, per comprovate necessità tecniche legate al sistema di ombreggiamento adottato, non sia possibile rimanere nei limiti, è consentito eccedere la superficie concessa con un massimo non superiore al 10% dell'area in concessione. In ogni caso ombrelloni e tende devono avere un'altezza non inferiore a ml 2,50 dal suolo.
- c) gli elementi di recinzione devono essere realizzati con grigliati e/o pannellature, di altezza massima complessiva rispetto al piano calpestabile pari a ml 1,20. Gli elementi dovranno essere realizzati con materiali, finiture e soluzioni adeguate al contesto e dovranno essere preventivamente assentite dall'ufficio comunale preposto
- d) i vasi e le fioriere dovranno essere di dimensioni contenute, posti agli angoli della superficie concessa ed a

delimitazione della stessa, in materiali pregiati, quali il cotto, la pietra lavorata, il metallo verniciato nel colore dei tavoli e delle sedie, il legno anticato e simili; le essenze devono essere di altezza ridotta, non oltre 1,2 mt dal piano calpestabile, allo scopo di non costituire barriere alla visuale;

- e) i cestini porta rifiuti dovranno essere di disegno lineare, in metallo verniciato nelle tonalità scure del grigio, marrone o verde;
- f) i mobiletti di servizio dovranno essere di dimensioni contenute, soprattutto in altezza, che ben si armonizzino con tavoli e sedie, e nel numero strettamente necessario in relazione alla quantità dei posti a sedere;
- g) non sono ammessi irradiator di calore applicati alle pareti degli edifici, né altri sistemi di riscaldamento a combustione per esterni;
- i) non sono ammessi cartelli pubblicitari, né scritte pubblicitarie su tende, ombrelloni e arredi, fatta eccezione per la denominazione del locale.

#### **Art. 26 - OCCUPAZIONI PER ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI SERVIZIO, ESPOSITORI E DISTRIBUTORI DI MERCI**

L'occupazione di suolo da parte di attività artigianali, commerciali e di servizio, così come l'esposizione di merci su area pubblica è subordinata al rilascio di specifica concessione. Il concessionario dovrà realizzare l'occupazione in maniera ordinata e, fatta eccezione per fiori e piante che possono essere collocati direttamente al suolo, esclusivamente mediante l'uso di idonei e sicuri espositori, che potranno essere posizionati in loco non oltre l'orario di apertura del relativo esercizio, assicurando di non impedire la visibilità del traffico veicolare e di non occultare la segnaletica stradale esistente. L'esposizione deve avvenire sul marciapiede in adiacenza all'edificio, oppure al margine della carreggiata qualora ciò risulti preferibile ai fini della circolazione pedonale. L'esposizione non può eccedere in larghezza il fronte del relativo esercizio commerciale, e non può avere una profondità superiore a 2 metri, dovendo in ogni caso essere salvaguardata la libera circolazione pedonale e veicolare secondo quanto previsto all'art. 19.

L'occupazione del suolo pubblico con distributori automatici di merci o di tessere, biglietti, gettoni e simili, fatta eccezione per i distributori di biglietti del servizio pubblico di trasporto e di francobolli, è subordinata al rilascio di specifica concessione e può avvenire esclusivamente in adiacenza ai locali dell'attività economica richiedente l'occupazione, previo assenso scritto della proprietà dell'edificio. Non è comunque consentito collocare distributori automatici di merci a ridosso degli edifici sottoposti a tutela come beni culturali ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 *"Codice dei beni culturali e del paesaggio"*, né negli spazi pubblici ubicati nell'ambito di rispetto degli edifici medesimi.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle attività di commercio sulle aree pubbliche, di cui alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 *"Testo unico in materia di commercio"*.

#### **Art. 27 - OCCUPAZIONI DA PARTE DI ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE E MESTIERI GIROVAGHI**

Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5 comma 1 lettera b del presente regolamento, le occupazioni da parte di esercenti delle attività dello spettacolo viaggiante e dei mestieri girovaghi seguono il procedimento e le prescrizioni generali di cui al presente regolamento.

#### **Art. 28 - OCCUPAZIONI PER VASI, FIORIERE E ALTRI OGGETTI D'ARREDO URBANO**

La collocazione su suolo pubblico di vasi, fioriere, panchine, rastrelliere per biciclette e di altri elementi di arredo urbano, ai lati degli ingressi o lungo il fronte degli edifici pubblici o privati, è subordinato all'ottenimento di apposito

provvedimento di concessione , per il cui rilascio il competente ufficio si baserà su caratteri di rilevanza ornamentale e opportunità formale degli elementi di arredo.

Con riferimento specifico ai vasi ed alle fioriere, vengono, inoltre, stabilite le seguenti regole: i vasi e le fioriere devono essere di dimensioni tali da garantire comunque il passaggio dei pedoni e delle persone a ridotta capacità motoria e, se collocati su marciapiede, lasciando uno spazio libero minimo di novanta centimetri di profondità. I vasi e le fioriere devono contenere esclusivamente piante vere, non spinose, e ne deve essere curata costantemente la manutenzione.

#### **Art. 29 – OCCUPAZIONI PER TENDE, PENSILINE E TETTOIE AGGETTANTI SULLE FACCIATE DEGLI EDIFICI**

L'installazione di tende, pensiline e tettoie aggettanti su suolo pubblico è subordinata alle eventuali disposizioni in materia edilizia ed al rilascio di apposito provvedimento concessorio per l'occupazione del soprassuolo pubblico. Le suddette strutture, per forma, colore e posizione, debbono essere adeguatamente collocate sull'edificio, in quanto costituiscono parte sostanziale del prospetto, e devono, inoltre, inserirsi in modo armonioso nel contesto architettonico e ambientale. Esse non devono recare intralcio alla circolazione pedonale e veicolare, conseguentemente non devono avere elementi verticali di sostegno poggiati a terra. La loro larghezza non deve eccedere quella del marciapiede sottostante diminuita di quindici centimetri. Non devono occultare segnali stradali, semafori e targhe toponomastiche. La loro altezza dal suolo, nel punto più basso, deve essere di almeno due metri e mezzo, esclusa la fascia di finitura che non deve essere rigida e non deve avere altezza superiore a venticinque centimetri. Per poter essere installate non devono sussistere significative compromissioni di carattere architettonico dell'edificio interessato.

Nelle zone centrali sono ammesse solo tende in tessuto (esclusi quindi i teli in PVC o altro materiale plastico); sono da preferirsi le tonalità di colore chiaro, dal bianco al beige.

L'installazione di tende da sole sulle facciate degli edifici per locali destinati ad attività commerciali e pubblici esercizi nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico o culturale è subordinata all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni secondo quanto previsto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 *"Codice dei beni culturali e del paesaggio"*.

Le tende apposte sulle aperture di locali destinati ad attività economiche devono essere riavvolte quando l'esercizio è chiuso.

Le tende esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere conformate alle sue norme entro quarantotto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, anche nel caso in cui la scadenza della concessione sia posteriore.

#### **Art. 30 - OCCUPAZIONI PER INIZIATIVE DI ASSOCIAZIONI BENEFICHE, CULTURALI, RELIGIOSE, POLITICHE, SINDACALI E SIMILI**

Sono concesse occupazioni di spazio pubblico ad associazioni benefiche, culturali, religiose, politiche, sindacali e simili per il temporaneo ed occasionale svolgimento di specifiche e dichiarate iniziative afferenti ai rispettivi fini istituzionali. Il rilascio del provvedimento segue le regole procedurali di cui all'articolo 15 del presente regolamento.

Nel caso di vendite di beneficenza o di raccolte fondi da parte di associazioni benefiche, culturali, religiose senza scopo di lucro, la concessione è rilasciata senza versamento dei diritti di istruttoria.

Le iniziative per le quali è stata richiesta l'occupazione di suolo pubblico, in ogni caso, non devono essere contrarie a norme di legge e regolamentari, ed ai principi generali dell'ordinamento.

## **TITOLO IV – CANONE**

### **Art. 31 - CANONE**

Le occupazioni dello spazio pubblico sono assoggettate al pagamento di un canone, determinato in base alla tariffa di cui al successivo articolo 34 e indicato nella concessione, eventualmente incrementato, all'esito della selezione pubblica indetta dal settore competente, secondo quanto disposto dall'articolo 22 con riferimento ai chioschi.

La Giunta Comunale verifica periodicamente la congruità della tariffa del canone e procede, ove opportuno, ad adeguarla alla variazione del costo della vita accertata dall'ISTAT nel periodo intercorso.

Il canone delle concessioni di durata pluriennale è adeguato automaticamente alla variazione della tariffa deliberata dalla Giunta Comunale.

### **Art. 32 - TARIFFA DEL CANONE DI CONCESSIONE**

La tariffa unitaria del canone, per giorno e per metro quadrato o lineare di occupazione, è pari ad € 0,130

Per le occupazioni temporanee, anche non continuative, aventi durata inferiore alle dodici ore, la misura di cui al comma 1, moltiplicata per il coefficiente della tipologia specifica, è soggetta ad una riduzione pari al 20% ed ammonta ad € 0,104 per giorno e per metro quadrato o lineare di occupazione

Per le occupazioni temporanee, continuative, aventi durata superiore o uguale a 150 giorni la misura di cui al comma 1, moltiplicata per il coefficiente della tipologia specifica, è determinata applicando le seguenti riduzioni:

- Per un periodo uguale o superiore a 150 giorni: riduzione del 40%
- Per un periodo uguale o superiore a 180 giorni: riduzione del 50%.

Nel caso di occupazioni per attività commerciali, pubblici esercizi, attività di spettacolo viaggiante, le riduzioni di cui sopra sono subordinate all'effettiva apertura continuativa dell'esercizio stesso per l'intero periodo di occupazione richiesto.

Le riduzioni vengono applicate in sede di rilascio, salvo conguaglio a seguito di verifica in merito all'effettivo periodo di esercizio dell'occupazione.

Ad esclusione delle occupazioni con impianti pubblicitari e di quelle indicate al comma 3, alle occupazioni dello spazio soprastante o sottostante il suolo pubblico si applica la tariffa di cui al comma 1, lettera b):

a) ridotta ad un ventesimo della tariffa più bassa se trattasi di cavi e condutture;

b) ridotta ad un ventesimo della tariffa corrispondente alla categoria della strada su cui insiste l'occupazione, negli altri casi.

Il canone, come determinato dall'articolo 35 del presente regolamento, è ridotto:

- per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, culturali e sportive o con il patrocinio del comune, con esclusione delle aree utilizzate per attività economiche del 60 %

- per le occupazioni realizzate nell'esercizio di attività e giochi dello spettacolo viaggiante, da mestieri girovaghi, ecc. del 60 %

### **Art. 33 - CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE**

Salvo specifiche indicazioni in base alla particolare tipologia di occupazione, la superficie oggetto del canone è quella determinata dall'effettiva area occupata, espressa in metri quadri o lineari, come indicato nell'istanza o nel verbale di accertamento, arrotondata all'unità superiore.

Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, si considerano anche i tratti intermedi e/o gli spazi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata e, comunque, non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa, ovvero a quello maggiore risultante dall'atto di autorizzazione. Al medesimo atto di autorizzazione occorre far riferimento per l'individuazione della superficie concessa per uso cantiere.

Nel caso in cui l'occupazione di suolo pubblico comporti anche indirettamente la compromissione del libero uso di spazio pubblico, il concessionario dovrà corrispondere un canone al metro quadrato pari alla superficie comunque sottratta agli usi pubblici.

Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo.

Quando in corrispondenza dell'occupazione del suolo pubblico il medesimo soggetto occupa anche spazi soprastanti o sottostanti ad esso, il canone va applicato, oltre che per l'occupazione del suolo, anche per la parte di queste ultime occupazioni che eccedono il perimetro della porzione di suolo pubblico data in concessione.

**ART. 34 - TABELLA DEI COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA PER LE SPECIFICHE ATTIVITÀ ESERCITATE DAI TITOLARI DELLE CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI, NONCHÉ DEL VALORE ECONOMICO DELL'AREA E DEL SACRIFICIO IMPOSTO ALLA COLLETTIVITÀ**

|     | TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE                                                                                                                                                      | coefficiente |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 01) | occupazione suolo in genere                                                                                                                                                   | 1,00         |
| 02) | artigianali, commerciali, professionali, industriali di servizio ed altre attività                                                                                            | 1,00         |
| 03) | distributori carburanti                                                                                                                                                       | 1,50         |
| 04) | occupazioni del soprassuolo e sottosuolo                                                                                                                                      | 0,66         |
| 05) | tende fisse o retrattili                                                                                                                                                      | 0,60         |
| 06) | passi carrai, accessi a distributori di carburanti                                                                                                                            | 0,70         |
| 07) | area di riservo per fruizione di passo carraio                                                                                                                                | 0,30         |
| 08) | erogazione pubblici servizi a rete (solo temporanea)                                                                                                                          | 0,50         |
| 09) | aree di mercato attrezzato                                                                                                                                                    | 2,50         |
| 10) | parcheggi per residenti e strutture ricettive                                                                                                                                 | 0,50         |
| 11) | parcheggi a pagamento                                                                                                                                                         | 0,50         |
| 12) | concessionari di posteggio in aree di mercato settimanale                                                                                                                     | 1,20         |
| 13) | attività edili, scavi attrezzi e materiale da risulta                                                                                                                         | 2,00         |
| 14) | pubblici esercizi, attività artigianali e commerciali con consumo immediato sul posto, commercio ambulante e produttori agricoli anche in occasione di fiere o festeggiamenti | 2,40         |
| 15) | attività dello spettacolo viaggiante, mestieri girovaghi                                                                                                                      | 1,50         |
| 16) | manifestazioni politiche, sindacali, culturali, sportive con esclusione delle aree destinate ad attività economiche                                                           | 1,00         |
| 17) | Occupazioni con cassonetti per raccolta rifiuti da parte di Utenze Condominiali e Grandi Utenze non domestiche                                                                | 2,00         |

**Art. 35 - CALCOLO DEL CANONE**

Il canone di concessione dovuto è uguale al prodotto dei seguenti fattori:

- tariffa unitaria determinata a norma dell’articolo 31, comma 1;
- coefficiente di valutazione economica di cui all’articolo 33;
- superficie dell’occupazione, determinata a norma dell’articolo 32;
- durata dell’occupazione espressa in giorni.

Nel calcolare il canone, la frazione di giorno è computata come giorno intero. Per le occupazioni di durata superiore ad un anno, il canone è determinato separatamente per ciascun anno solare o parte di esso.

Per le occupazioni dello spazio soprastante il suolo pubblico con tende avvolgibili installate in forma stabile, il canone è applicato avendo riguardo all'estensione massima della tenda e per trecentosessantacinque giorni all'anno.

Per i vasi, le fioriere e gli altri oggetti di arredo urbano di cui all'articolo 27, aventi superficie inferiore a un metroquattro, il canone annuo è applicato forfetariamente per ciascun elemento nella misura di un quinto del canone calcolato ai sensi del precedente comma 2. Per i vasi, le fioriere e gli altri oggetti d'arredo collocati nei dehors degli esercizi di somministrazione si applica il canone previsto per tale attività.

Salvo che per le occupazioni esenti ai sensi del successivo articolo 38, il canone è comunque dovuto nell'importo minimo di Euro 20.

Le occupazioni con dehors da parte di esercizi commerciali attrezzati per il consumo sul posto sono equiparate, per il solo calcolo del canone, ai pubblici esercizi e commercio ambulante di cui al punto 14 della tabella dell'articolo 34.

La Giunta Comunale verifica periodicamente la congruità del sistema di riduzioni di cui ai paragrafi precedenti e procede, ove opportuno, a modificarlo sia in termini di percentuali che di voci di sconto.

#### **Art. 36 - CRITERI PARTICOLARI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE - OCCUPAZIONI REALIZZATE DA AZIENDE EROGATRICI DI PUBBLICI SERVIZI**

Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi e condutture soprastanti e sottostanti il suolo comunale nonché con impianti e manufatti di vario genere, compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine, ecc., la misura complessiva del canone annuo è determinata, in sede di prima applicazione del predetto onere, come segue:

- € 0,95 per utente

In ogni caso la misura del canone annuo non può essere inferiore a € 516. La medesima misura di € 516 è dovuta complessivamente per le occupazioni di cui al comma 1, realizzate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.

Gli importi di cui al comma 1 sono rivalutati annualmente in base all'indice Istat dei prezzi al consumo relativi al 31 dicembre dell'anno precedente.

Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente, da comunicarsi entro il 30 Aprile di ogni anno.

#### **Art. 37 - PAGAMENTO DEL CANONE**

Il titolare della concessione è obbligato a corrispondere il canone, con le modalità indicate dal comune o dal gestore, entro i termini indicati al comma 2.

Il canone annuo è pagato in soluzione unica entro il 30 aprile, se l'importo non supera Euro 250, altrimenti può essere effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1, in quattro rate di eguale importo, aventi scadenza il 31 gennaio; 30 aprile; 31 luglio; 31 ottobre, se trattasi di occupazione di durata superiore all'anno solare, in caso contrario, la prima rata contestualmente al rilascio dell'autorizzazione, l'ultima entro e non oltre il termine della stessa occupazione, le intermedie alle scadenze di cui sopra, se comprese nel periodo di occupazione .

L'importo del canone è arrotondato all'euro per difetto, se la frazione è inferiore a 49 centesimi, per eccesso se è superiore a detto importo.

Il rilascio della concessione è subordinato al preventivo pagamento del canone o della prima rata di esso nonché di ogni eventuale altra somma dovuta per diritti, imposte e oneri.

Per le occupazioni d'urgenza il pagamento del canone può essere differito fino al terzo giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione.

Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori e opere di pubblica utilità, il canone può essere corrisposto secondo le diverse modalità stabilite in apposita convenzione qualora prevista dai competenti uffici, in considerazione dei tempi di occupazione e delle particolari modalità degli interventi.

#### **Art. 38 - MAGGIORAZIONI DEL CANONE PER OMESSO O TARDIVO PAGAMENTO**

Il canone deve essere pagato entro la scadenza indicata nella concessione o, in assenza di tale indicazione, entro la scadenza comunicata dal comune o dal gestore.

Qualora il pagamento del canone sia eseguito spontaneamente dopo la scadenza prevista, ma comunque entro novanta giorni, il concessionario estingue il debito pagando l'importo dovuto maggiorato del 5%. Se tale maggiorazione viene omessa, è applicata d'ufficio una maggiorazione pari al 10% dell'importo dovuto.

Nei casi di omesso o tardivo pagamento contestato dal comune o dal gestore, il canone è maggiorato d'ufficio in misura pari al 20% dell'importo dovuto e sono applicati gli interessi legali, oltre al rimborso delle spese di notifica.

#### **Art. 39 - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE COATTIVA E RIMBORSO DEL CANONE E DELL'INDENNITÀ**

La concessione costituisce atto di accertamento del canone dovuto e titolo per la sua riscossione.

Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per la riscossione dell'indennità e della sanzione di cui al successivo articolo 41. Il comune o il gestore emettono ingiunzione di pagamento dell'importo dovuto, maggiorato delle spese di notifica. Il pagamento deve essere eseguito entro il termine fissato.

Qualora le ingiunzioni di pagamento rimangano insolute, si procede immediatamente alla riscossione coattiva.

I soggetti obbligati al pagamento del canone o dell'indennità possono chiedere il rimborso delle somme pagate e non dovute, entro il termine perentorio di cinque anni dal giorno del pagamento. Il comune o il gestore provvedono al rimborso, se dovuto, entro centottanta giorni dal ricevimento della domanda.

#### **Art. 40 - ESENZIONI DAL PAGAMENTO DEL CANONE**

Sono esenti dal pagamento del canone le seguenti occupazioni:

- a) occupazioni degli spazi pubblici realizzate con festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose e le occupazioni occasionali con fiori e piante ornamentali, effettuate in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, purché non collocati a delimitazioni di spazi di servizio.
- b) occupazioni effettuate direttamente o indirettamente da Enti ed Organi della Pubblica Amministrazione per fini istituzionali;
- c) occupazioni di spazi pubblici da parte di imprese per l'esecuzione di opere pubbliche o forniture e servizi appaltati dal comune od altri Enti della Pubblica Amministrazione;
- d) occupazioni di cui all'articolo 29, per superfici non superiori a mq 10 e per durata non superiore a un giorno,

per iniziative senza finalità commerciali organizzate da associazioni benefiche, culturali, religiose, politiche, sindacali e simili.

e) occupazioni edilizie per l'abbattimento di barriere architettoniche;

f) occupazioni occasionali per lavori edili, traslochi, manutenzione del verde, carico e scarico di merce effettuate con automezzi operativi o mezzi meccanici, di durata non superiore a sei ore complessive e non costituenti intralcio, interruzione o variazione della ordinaria circolazione veicolare;

g) occupazioni con rastrelliere per biciclette;

h) occupazioni realizzate nell'ambito di contratti di sponsorizzazione tra privato e comune, ove la relativa deliberazione lo preveda;

i) occupazioni realizzate nell'ambito di iniziative co-progettate dal comune, se previsto dal progetto.

l) le occupazioni di suolo con innesti ed allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi.

m) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, dagli Enti pubblici di cui all'art.87, comma 1, lett. c) del T.U. delle Imposte sui redditi (DPR 22.12.1986, n.917) per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

Le concessioni di suolo pubblico rilasciate per iniziative patrocinate dal comune di Cupra Marittima non sono esenti dal pagamento del canone, salvo diversa valutazione della Giunta Comunale a favore di iniziative senza fini commerciali.

#### **Art. 41 – CAUZIONE**

Nel caso di occupazioni per le quali sia prevista la manomissione del suolo, il deposito di materiale edile o l'installazione di ponteggi o altra tipologia di apprestamenti, o, in generale, in tutti i casi in cui si possano determinare danneggiamento e/o compromissione del suolo pubblico, dovrà essere costituito un deposito cauzionale

Per lavori di manomissione del suolo, l'entità della cauzione richiesta a titolo di garanzia per danni derivanti dall'occupazione è stabilita, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche, in € 100,00 al metroquadro, con un minimo di € 250,00 fino ad un massimo di € 10.000.

In tutti gli altri casi in cui comunque l'occupazione richiesta può determinare un danneggiamento e/o compromissione del suolo pubblico, il rilascio della concessione è subordinato alla costituzione di un deposito cauzionale, la cui entità è stabilita nella misura di € 250,00 se l'occupazione risulta essere di superficie inferiore od uguale a cinquanta metriquadri, mentre per superfici superiori ai cinquanta metri è richiesto un deposito cauzionale pari ad € 500,00.

La cauzione non è fruttifera di interessi e resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli obblighi e oneri imposti dalla concessione. Essa è restituita entro 30 giorni dalla fine dell'occupazione, previa verifica della regolare esecuzione dell'occupazione stessa e dell'insussistenza di danni al patrimonio comunale.

#### **TITOLO V – SANZIONI**

##### **Art. 42 - SANZIONI**

Chi occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, è punito con le sanzioni previste e disciplinate dal Codice della Strada.

Per le occupazioni abusive dello spazio pubblico si applica inoltre un'indennità pari al canone maggiorato del 50%. Se l'occupazione abusiva è realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile, l'importo dell'indennità è calcolato a partire dal giorno della loro installazione, accertata o presunta; negli altri casi l'occupazione abusiva si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente quello in cui è stata accertata la violazione.

Per le occupazioni abusive dello spazio pubblico è altresì applicata una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma 2, né superiore al doppio della stessa, ferme restando le sanzioni stabilite dal Codice della Strada, secondo quanto disposto dall'articolo 63, comma 2, lettera g-bis) del decreto legislativo n. 446/1997.

Il pagamento dell'indennità e della sanzione amministrativa pecuniaria è dovuto anche dal concessionario di spazio pubblico che effettui un'occupazione eccedente i limiti dimensionali previsti dalla concessione. In tal caso l'indennità e la sanzione sono commisurate alla sola parte del suolo pubblico occupata in eccedenza rispetto a quella concessa.

Per le occupazioni esenti dal pagamento del canone ai sensi dell'articolo 391 realizzate abusivamente, per le occupazioni abusive delle aree pubbliche non appartenenti al demanio stradale e per ogni altra violazione delle norme del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da un minimo di Euro 25 ad un massimo di Euro 500, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

#### **Art. 43 - SANZIONI RELATIVE ALLE OCCUPAZIONI D'URGENZA**

Le sanzioni di cui all'articolo 40 si applicano anche nei confronti di chiunque esegua un'occupazione d'urgenza omettendo o ritardando, senza giustificato motivo, la denuncia prescritta dall'articolo 4, ovvero attestando senza fondamento le circostanze che hanno determinato l'occupazione stessa.

### **TITOLO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 44 - OCCUPAZIONI IN DEROGA**

Nell'ambito di progetti di rivitalizzazione approvati dall'amministrazione comunale di specifiche aree del comune e per iniziative di straordinaria rilevanza o ritorno per il territorio, la Giunta Comunale, con deliberazione motivata, può stabilire che le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico siano rilasciate anche in deroga ai limiti del presente regolamento, ivi compreso la determinazione del canone, la tipologia di occupazione e relativa durata.

#### **Art. 45 - ENTRATA IN VIGORE**

Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore il giorno stesso in cui diviene esecutiva la deliberazione del Consiglio Comunale con la quale è approvato.

A decorrere dalla data indicata al comma precedente perdono efficacia le corrispondenti disposizioni del "Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche", approvato con delibera di C.C. n. 23 del 30/03/1999 ed integrato con delibera di C.C. n. 34 del 03/05/1999, esaminato senza rilievi dal CO.RE.CO. di Ancona con prot. n. 2313 in data 14/05/1999, e successivamente modificato con Delibera del Consiglio Comunale N.4 del 18.02.2008, e Delibera di Consiglio Comunale N. 6 del 16.02.2011, Delibera di Consiglio Comunale N. 21 del 15.04.2011. Dalla medesima data cessano di avere applicazione le disposizioni in materia di occupazioni di spazi pubblici, contenute in altri regolamenti comunali e non compatibili con le disposizioni del presente regolamento.

Le concessioni di suolo pubblico in essere al momento dell'adozione del presente regolamento, se non contrastanti con le presenti norme, conservano validità ed efficacia sino alla naturale scadenza, con il pagamento del relativo canone, se dovuto.

Le concessioni in essere non in regola con le norme del presente regolamento, possono essere adeguate, su richiesta del concessionario, entro ventiquattro mesi dall'adozione; oltre tale termine decadono.

## ALLEGATO A

### INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DESTINATE A CHIOSCHI

L'amministrazione individua le aree appartenenti al suolo pubblico all'interno delle quali è ammissibile l'installazione di chioschi, così come definiti dall'articolo 2 comma 1 lett.g del regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

In fase di prima applicazione, vengono individuate le seguenti aree, come da planimetria allegata.

|    |                                                                  |
|----|------------------------------------------------------------------|
| 1  | AREA VERDE "PARCO SAN BENEDETTO MARTIRE" – VIA R. TAFFETANI, 75  |
| 2  | AREA VERDE "PARCO PADRE ERMINIO MARTELLI" – VIA R. TAFFETANI, 38 |
| 3  | AREA "LEGA NAVALE" - VIA T. BERGMARK 31 / VIA R. TAFFETANI, 6    |
| 4  | AREA VERDE "VIA ROSA CAPRIOTTI"                                  |
| 5  | LARGO EUROPA                                                     |
| 6  | PINETA LUNGOMARE ROMITA – "PARCO MARTIRI DELLE FOIBE"            |
| 7  | PINETA CENTRALE – LUNGOMARE NAZARIO SAURO                        |
| 8  | LARGO UNITA' D'ITALIA                                            |
| 9  | PINETINA LUNGOMARE NAZARIO SAURO – VIALE N. SAURO, 46            |
| 10 | AREA VERDE "CUPRA A VELA" – TESTATA PISTA CICLABILE SUD          |

Resta ferma la facoltà dell'amministrazione di definire ulteriori aree e/o di fornire ulteriori specifiche mediante proprio atto integrativo.

**PARCO "SAN BENEDETTO MARTIRE"**

**PARCO "PADRE ERMINIO MARTELLI"**

**VIA T. BERGMARK, 31  
AREA VERDE - VIA ROSA CAPRIOTTI**

**LARGO EUROPA**

**PINETA LUNGOMARE ROMITA -  
PARCO MARTIRI DELLE FOIBE**

**PINETA CENTRALE -  
LUNGOMARE NAZARIO SAURO**

**ZONA FLAMMINI -  
LUNGOMARE NAZARIO SAURO**

**ZONA FLAMMINI -  
LUNGOMARE NAZARIO SAURO**

